

Impresa in calo d'affari? Moratoria di un anno per i finanziamenti Ismea

I finanziamenti rateali concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, assistiti dalla garanzia di Ismea, possono beneficiare della sospensione per 12 mesi del pagamento della parte capitale della rata senza procedere al ricalcolo della maggiore commissione di garanzia e quindi senza oneri per il beneficiario.

Con circolare n. tre del 2024, l'Ismea ha fornito alle imprese beneficiarie ed alle banche finanziatrici le indicazioni per la sospensione e l'allungamento dei finanziamenti assistiti da garanzia concessi dall'Istituto. L'intervento è stato introdotto con il decreto legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito nella legge 12 luglio 2024 n. 101 ed è rivolto alle imprese che nell'anno 2023 hanno subito una riduzione del volume d'affari pari ad almeno il 20%, oppure hanno registrato una riduzione della produzione superiore al 20%. Possono accedere alla sospensione e all'allungamento dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche le cooperative. In questo caso la condizione richiesta è un calo di almeno il 20% delle quantità conferite o della produzione primaria.

La circolare Ismea è stata predisposta dopo i chiarimenti forniti dal Masaf e contiene la modulistica per compilare la dichiarazione che le imprese beneficiarie sono tenute a presentare alle banche corrispondenti, le quali eseguiranno l'istruttoria prima di riconoscere la sospensione e l'allungamento dei prestiti in essere. L'impresa richiedente deve autocertificare la presenza di una delle condizioni di ammissibilità previste dal «Decreto Agricoltura» e dichiarare che non sono presenti esposizioni debitorie classificate come deteriorate.

In caso di garanzia sussidiaria la richiesta di sospensione dovrà essere comunicata al garante secondo le modalità in uso, utilizzando un modello allegato alla circolare Ismea e trasmettendo l'autocertificazione che attesta la perdita di produzione oltre le soglie indicate.

In caso di garanzie dirette Ismea (operazioni L25, U35, GR8) le operazioni di sospensione e allungamento dovranno essere segnalate tramite funzioni in via di predisposizione nei relativi portali. Il modulo di autocertificazione dovrà essere conservato presso la banca e trasmesso al garante in caso di richiesta di escussione della garanzia. Non sono previsti oneri a carico dei soggetti garantiti e per le garanzie concesse ai sensi dei Quadri Temporanei Covid-19 e Ucraina è consentito il superamento della durata massima prevista.

Ermano Comegn

